



Città di Maranello

COMUNE DI MARANELLO

Provincia di Modena

ORDINANZA N. 59 DEL 24/04/2020

OGGETTO : MISURE TEMPORANEE E URGENTI AL FINE DI PREVENIRE LA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID 19. ACCESSO ALLE AREE ORTIVE COMUNALI DI MARANELLO.

Il Sindaco

Richiamato il Decreto legge 25.03.2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19;

Visto il DPCM 10 aprile 2020 (GU Serie Generale n. 97 del 11.04.2020) vigente fino al 3 maggio 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visti altresì

- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61 del 11/04/2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19.";
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 66 del 22/04/2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19. Integrazione dell'ordinanza N. 61 dell'11 aprile 2020";

Premesso che le condizioni climatiche della stagione in corso, con precipitazioni scarse e temperature elevate, rendono necessarie azioni specifiche di manutenzione ed irrigazione degli "orti comunali";

Considerato che nonostante la misura di prevenzione di carattere generale a permanere nella propria abitazione evitando spostamenti non motivati, occorra adottare specifiche misure, non in contrasto coi provvedimenti di rilievo nazionale e regionale, al fine di consentire gli spostamenti degli ortolani affidatari della particella orticola e facenti parte dell'Associazione che ha in concessione tale area, per prendersi cura degli stessi;

Ritenuto necessario disporre le seguenti REGOLE per la riapertura degli ORTI:

- 1) Accesso all'area consentito solo all'assegnatario, fatta salva la possibilità nel caso di sua impossibilità temporanea, di delegare un terzo, anch'esso socio, alla cura dell'orto.
- 2) Orari di Apertura 7.30/12.30 - 14.00/19.00 - Festivi Chiusi
- 3) Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - Orti nr dispari accesso nelle giornate di lunedì - mercoledì - venerdì
 - Orti nr pari accesso consentito il martedì - giovedì - sabato
 - permanenza nell'orto massimo un ora nell'arco della giornata
- 4) Numero 10 persone max presenti contemporaneamente nell'area ortiva
- 5) Accesso solamente con dispositivi individuali di protezione (mascherina e guanti usa e getta)
- 6) Negli spazi comuni rispettare una distanza interpersonale non inferiore a mt 1,5. E' vietato stazionare nei vialetti di collegamento interni e nelle zone comuni

- 7) è vietato lo scambio di attrezzi o prodotti
- 8) Garantire una regolare pulizia e igiene del bagno con frequenza almeno due volte giorno, pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 9) Assicurare un'accurata pulizia delle mani con acqua corrente e sapone
- 10) Rendere disponibile Nr di telefono del Presidente che dovrà essere reperibile e far rispettare le regole (con funzione di vigilanza sui soci)

Visto l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Richiamato l'articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce: "5. *In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale*";

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa che a far data dal 27 aprile 2020 e sino al 3 maggio 2020 l'accesso nelle aree ortive debba avvenire nel rispetto delle Regole individuate nella presente ordinanza, precisando che:

1. L'obbligo di predisporre le suddette misure e vigilare sulla loro osservanza rimane a carico dell'Associazione "Ortinsieme APS";
2. L'obbligo di ottemperare alle presenti prescrizioni grava nei confronti degli assegnatari degli orti.

DEMANDA

DI FAR RISPETTARE le previsioni della presente Ordinanza al Servizio di Polizia Locale, oltreché alle forze della Polizia statali presenti sul territorio e che tale provvedimento venga pubblicato nel sito web comunale, diffuso nei canali social network per la massima conoscenza alla popolazione

AVVERTE

che la mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza è sanzionata secondo quanto stabilito dall'art. 4 del D.L. n. 19/2020;

INFORMA

che, a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna; in alternativa nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Maranello, li 24/04/2020

Il Sindaco
Luigi Zironi / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente